



TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

DECRETO
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
NELLA PROCEDURA EX ART. 14-TER L. 3/2012
- Art. 14-quinquies l. 3/2012 -

IL GIUDICE DELEGATO

Nel proc. n. 7 / 2017 R.G. - ;

Esaminato il ricorso presentato in data 27/1/2017 da ' _____ (C.F. _____) n ad _____ (_____), il _____ e resid a _____ (_____) via _____ , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Toffali del foro di Mantova ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Brescia, _____ ;

rilevato che con provvedimento del 26/1/2016, il Presidente del Tribunale ha nominato il dott. _____ quale professionista incaricato con funzioni di dell'Organismo di composizione della crisi *ex* L. 3/2012, art. 15 c. 9;

osservato che:

- il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento *ex* art. 6, co. 2 della L. 3/2012 e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 comma 2 e dell'inventario *ex* art. 14-ter comma 3 stessa legge;
- è stata depositata in allegato al ricorso la relazione particolareggiata datata 27/1/2017 dell'Organismo di composizione della crisi come sopra nominato e contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio - positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- la relazione dell'O.C.C. risulta completa, esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies della L. 3/2012;
- ai fini di cui all'art. 14-ter co. 6, lett. b) della L. 3/2012 appaiono ragionevolmente quantificabili in € 1.200,00 mensili le spese per il mantenimento dell'interessato il quale, padre di una bimba di 4 anni affidata alla madre, risulta attualmente disoccupato e convivente coi genitori i quali contribuiscono al suo sostentamento;



- non risultano ravvisabili, anche alla stregua delle verifiche espletate dall'O.C.C., atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, co. 2 lett. a) e b) della L. 3/2012, risultando in particolare risalire ad oltre un anno la cancellazione dell'interessato dal Registro delle imprese;

ritenuta la ricorrenza, pertanto, dei presupposti per dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2 della L. 3/2012, con nomina del Liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che si ritiene d'individuare in persona del medesimo professionista nominato con provvedimento del Presidente del Tribunale ex L. 3/2012, art. 15 c. 9, fermi restando, ai fini della determinazione dei compensi, i criteri stabiliti dagli artt. 14 ~18 del D.M. 202/2014;

reputato che, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, la sospensione dell'inizio e della prosecuzione delle procedure esecutive debba disporsi non già fino alla «omologazione» (pur richiamata dall'articolo 14-quinquies della L. n. 3/2012), bensì fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura e ciò in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione nella specie attivata;

visti e applicati gli artt. 14-ter e 14-quinquies della L. 3/2012

P.Q.M.

1. Dichiaro aperta la procedura di liquidazione dei beni di (C.F.) n ad (), il e resid. a () via
2. Nomina Liquidatore il dott.
3. Dispone che, fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura fatta salva la facoltà del Liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di chiedere quindi al Giudice dell'esecuzione la prosecuzione della procedura.
4. Dispone che sia data pubblicità alla domanda e al presente decreto, ordinando la trascrizione nei modi di legge del decreto di apertura, a cura del Liquidatore, nei pubblici registri immobiliari con riferimento all'immobile sotto indicato al punto 5, disponendo altresì la pubblicazione del presente decreto nei seguenti siti: www.tribunale.treviso.it e www.portalecreditori.it.
5. Ordina il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con riferimento all'immobile di cui l'istante è titolare del diritto di proprietà: *"Immobile sito nel Comune di , in , porzione di fabbricato residenziale, costituita da una abitazione al piano terra così descritta catastalmente: Comune di , Sezione B, Foglio 1: Particella n. 95, subalterno 7, categoria A/3, Classe 2, consistenza vani 5,5, r.c. euro 306,78, Via*



l. p. T; Con diritto alle parti comuni di cui all'art. 1117 s.s. c.c., in particolare alle particelle n. 95 sub. 5 - area scoperta di mq. 305 e n. 95 sub 6 - locale caldaia, lavanderia e bagno".

6. Fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter della L. 3/2012 in € 1.200,00 mensili, escludendo dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14-ter, comma 6, di detta legge ed, in particolare, le somme eventualmente percepite dall'interessato a titolo di stipendio, entro i limiti suindicati;
7. Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
8. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14-quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Treviso, lì 01/03/2017

IL GIUDICE DELEGATO
dott.



